

suva



La copertura assicurativa della Suva

Vi preghiamo di esporre le presenti informazioni in un luogo ben visibile a tutti i dipendenti dell'azienda.

Le cose importanti da sapere

Copertura assicurativa

I dipendenti di un'azienda sono automaticamente assicurati alla Suva contro le malattie professionali e gli infortuni. I cittadini UE e i cittadini svizzeri domiciliati in un paese UE possono essere soggetti a disposizioni particolari. Per eventuali chiarimenti consigliamo di rivolgersi al proprio ufficio del personale.

Sicurezza sul lavoro

I lavoratori sono tenuti a sostenere il datore di lavoro nell'attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, devono adoperare i dispositivi di protezione individuale e usare correttamente i dispositivi di sicurezza; questi ultimi non vanno rimossi o modificati senza l'autorizzazione del datore di lavoro. Il datore di lavoro deve inoltre informare, consultare e coinvolgere in tempo utile i lavoratori prima di prendere una decisione in merito alla sicurezza sul lavoro.

Notifica tempestiva degli infortuni

Gli infortuni sul lavoro, gli infortuni nel tempo libero e le malattie professionali vanno notificati al superiore diretto o alla direzione aziendale, anche se non comportano l'interruzione del lavoro. Una notifica tardiva può portare alla riduzione parziale delle prestazioni assicurative.

Premi

Il datore di lavoro paga i premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Egli può comunque dedurre dal salario del lavoratore i premi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali. Per conoscere l'importo attuale della detrazione dal salario, è opportuno rivolgersi al proprio datore di lavoro o all'ufficio del personale.

Effetti della copertura assicurativa

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

I lavoratori, gli apprendisti e i praticanti sono assicurati d'obbligo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali durante l'esercizio della loro attività lavorativa.

Infortuni non professionali

I lavoratori che lavorano almeno otto ore la settimana presso uno stesso datore di lavoro sono assicurati d'obbligo anche contro gli infortuni non professionali. I lavoratori occupati a tempo parziale, la cui durata di lavoro presso uno stesso datore di lavoro è inferiore alle otto ore settimanali, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e gli infortuni sul tragitto casa-lavoro e ritorno; non sono assicurati, invece, contro gli infortuni non professionali.

Durata della copertura assicurativa

Per il lavoratore assicurato contro gli infortuni professionali e non professionali, l'assicurazione:

- **inizia** il giorno in cui comincia il rapporto di lavoro o quando matura per la prima volta il diritto al salario, in ogni caso dal momento in cui si avvia al lavoro e
- **termina** il 31° giorno successivo a quello in cui cessa il diritto ad almeno metà del salario o alle prestazioni sostitutive del salario (indennità giornaliera dell'assicurazione infortuni obbligatoria, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione per l'invalidità (AI) e quelle delle casse malati e degli assicuratori malattia e infortuni privati, indennità ai sensi della Legge sulle indennità di perdita di guadagno e indennità di un'assicurazione cantonale per la maternità).

Per il lavoratore assicurato solo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'assicurazione:

- **inizia** nel momento in cui si avvia al lavoro e
- **termina** nel momento in cui, cessato il lavoro, ha concluso il tragitto diretto che deve compiere per tornare a casa.



Assicurazione convenzionale

Il lavoratore assicurato d'obbligo contro gli infortuni non professionali può prolungare la copertura assicurativa mediante una speciale convenzione fino a un massimo di sei mesi consecutivi. Ciò permette di evitare lacune assicurative che potrebbero verificarsi, per esempio, in caso di congedo non pagato oppure se, alla presenza di un'incapacità lavorativa totale o parziale, il salario o le prestazioni sostitutive del salario (indennità giornaliera in caso di infortunio, malattia ecc.) non raggiungono insieme il 50 per cento dell'ultimo salario percepito. L'assicurazione deve essere stipulata al più tardi il 31° giorno successivo a quello in cui cessa il diritto ad almeno metà del salario. Il premio ammonta attualmente a 65 franchi mensili. È possibile stipulare l'assicurazione convenzionale in modo semplice e veloce sul sito

www.suva.ch/assicurazione-convenzionale.

In caso di domande ci si può rivolgere alla propria agenzia Suva.

L'assicurazione convenzionale accorda le medesime prestazioni garantite dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali. Gli infortuni dopo il pensionamento (ritiro dal mercato del lavoro) non creano il diritto a indennità giornaliera. Non copre tuttavia il rischio di infortunio professionale durante l'esercizio di un'attività lucrativa dipendente o indipendente.

Assicurazione per imprenditori

Chi svolge un'attività lucrativa indipendente in un settore di competenza della Suva ha la possibilità di stipulare l'assicurazione per imprenditori (assicurazione facoltativa secondo la LAINF): www.suva.ch/imprenditori.

Assicurazione infortuni per disoccupati

Chi è disoccupato e ha diritto all'indennità di disoccupazione è assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni presso la Suva.

Prestazioni assicurative

In caso di malattia professionale o di infortunio, i lavoratori assicurati alla Suva hanno diritto alle prestazioni indicate di seguito.

Prestazioni sanitarie e rimborsi spese

- Cura medica ambulatoriale o in ospedale (reparto comune), con libera scelta del medico, del dentista ecc.
- Mezzi ausiliari idonei a compensare un pregiudizio fisico o funzionale (per es. protesi)
- Risarcimento del danno alle cose che sostituiscono una parte del corpo o una sua funzione (per es. protesi)
- Spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio illimitate in Svizzera e, con alcune restrizioni, anche all'estero se necessarie dal punto di vista medico.

Riabilitazione globale

Alle vittime di un grave infortunio che dopo la dimissione da un ospedale acuto necessitano di una riabilitazione globale, la Suva offre assistenza nelle sue cliniche di riabilitazione a Bellikon e Sion. L'obiettivo è far recuperare il più possibile alle persone infortunate il loro stato di salute e favorirne il reinserimento sociale e professionale.

Prestazioni in denaro

Indennità giornaliera: 80 per cento dell'ultimo salario percepito prima dell'infortunio a partire dal 3° giorno successivo all'accaduto e adeguata in funzione del grado di incapacità lavorativa.

Rendita di invalidità: fino all'80 per cento massimo del guadagno assicurato, scalata secondo il grado di incapacità di guadagno. Se sono soddisfatti i relativi requisiti di legge, vengono versati anche gli assegni per grandi invalidi.

Indennità per menomazione dell'integrità: prestazione unica in denaro versata per una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale conseguente a un infortunio o a una malattia professionale. L'indennità non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato valido il giorno dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità della menomazione.



Rendita per i superstiti: le vedove e i vedovi hanno diritto al 40 per cento del guadagno assicurato; gli orfani di un genitore al 15 per cento e gli orfani di entrambi i genitori al 25 per cento del guadagno assicurato; ai coniugi divorziati aventi diritto al sostentamento spetta sino al 20 per cento del guadagno assicurato. L'ammontare globale di tali importi non può superare il 70 per cento (il 90 per cento nel caso di coniugi divorziati aventi diritto al sostentamento) del guadagno assicurato.

Indennità di rincarò: chi beneficia di una rendita di invalidità, di una rendita vedovile o di una rendita per orfani ha diritto all'indennità di rincarò.

Per il calcolo dell'indennità giornaliera è considerato guadagno assicurato l'ultimo salario percepito prima dell'infortunio; per il calcolo delle rendite fa stato il guadagno realizzato durante l'anno precedente l'infortunio. Il Consiglio federale fissa l'importo massimo del guadagno assicurato.

Riduzione delle prestazioni assicurative

In alcuni casi, le prestazioni previste per gli infortuni professionali e non professionali possono essere ridotte o rifiutate.

Eccetto il contributo alle spese funerarie fissato per legge in caso di decesso, la persona assicurata non ha diritto alle prestazioni assicurative in caso di lesioni che si è procurata intenzionalmente. Le prestazioni in denaro possono essere ridotte – o rifiutate in casi particolarmente gravi – se la persona assicurata si infortuna commettendo un crimine o un delitto.

Per gli infortuni non professionali, inoltre, se l'assicurato ha provocato l'infortunio per negligenza grave le indennità giornaliere sono ridotte per legge durante i primi due anni successivi all'infortunio.

Se la persona assicurata si infortuna in seguito a un atto temerario o perché si è esposta a un pericolo straordinario, vi potrà essere – a seconda della fattispecie – o il rifiuto totale delle prestazioni assicurative o la riduzione di almeno il 50 per cento delle prestazioni in denaro.

Assistance

Per notifiche di infortunio o per emergenze al di fuori dell'orario di lavoro potete rivolgervi ad Assistance, tel. 0848 724 144. www.suva.ch/assistance-i

Informazioni

Per maggiori informazioni potete rivolgervi al vostro datore di lavoro o alla vostra agenzia Suva (tel. 058 411 12 12).

Il modello Suva I quattro pilastri



La Suva è più che un'assicurazione perché coniuga prevenzione, assicurazione e riabilitazione.



Gli utili della Suva ritornano agli assicurati sotto forma di riduzioni di premio.



La Suva è gestita dalle parti sociali: i rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e della Confederazione siedono nel Consiglio della Suva. Questa composizione paritetica permette di trovare soluzioni condivise ed efficaci.



La Suva si autofinanzia e non gode di sussidi.

Suva

Casella postale, 6002 Lucerna

Informazioni

Tel. 058 411 12 12
servizio.clienti@suva.ch

Ordinazioni

www.suva.ch/1807.i

Titolo

La copertura assicurativa della Suva

Stampato in Svizzera

Riproduzione autorizzata, salvo a fini commerciali, con citazione della fonte.

Edizione rivista e aggiornata: gennaio 2023

Codice

1807.i

